



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-bis, che, ai commi 1 e 2, autorizza il Ministro dell'istruzione e del merito a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso ordinario e, contestualmente, una procedura straordinaria; che al comma 3 prevede che «*Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado*», infine, al comma 4, dispone che «*Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*»;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, ed in particolare l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito *“Regolamento”*);
- VISTO decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 1 comma 9-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 151 del 28 luglio 2023, recante *“Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante ‘Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti’, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”, per l'a.s. 2023/24;*



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti vacanti e disponibili, risultanti al sistema informativo, per l'insegnamento della religione cattolica, rispetto al 70% della dotazione organica, per l'anno scolastico 2024/2025 è pari a 3646 unità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e a 3974 unità nella scuola secondaria di I e II grado, per un totale di 7620 posti vacanti e che il numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2024 risulta pari a n. 412 unità;
- VISTA la richiesta al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, formulata con nota prot. n. 93486 del 4 luglio 2024, di autorizzazione alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 di 406 unità di personale per l'insegnamento della religione cattolica, pari al numero di cessazioni al 1° settembre 2024 al netto di 6 posizioni di esubero rilevate;
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 32271 del 17 luglio 2024, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 406 unità, per l'anno scolastico 2024/25;
- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 34130 del 12/06/2024, che ha comunicato l'elenco dei titolari IRC al 01/09/2024;
- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 42930 del 19 luglio 2024, che, a rettifica della nota prot. n. 34130 del 12/06/2024, ha comunicato l'aggiornamento dell'elenco dei titolari IRC al 01/09/2024;
- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 46196 del 2 agosto 2024, che ha comunicato le disponibilità per le assunzioni degli insegnanti di religioni cattolica relativamente all'a.s. 2024/25 per il settore "infanzia-primaria";
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, con cui è stata autorizzata l'assunzione di 406 unità di insegnanti di religione cattolica;
- RESA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 8 agosto 2024,

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione del contingente)

1. Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui all'articolo 1-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con



Al Ministro dell'istruzione e del merito

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno scolastico 2024/2025 le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

2. Il contingente complessivo di n. 406 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondente al numero delle cessazioni registrate per l'anno scolastico 2024/2025 al netto dell'esubero e autorizzato come in premessa, è ripartito, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, in contingenti regionali, tenuto conto dei posti disponibili in organico per l'anno scolastico 2024/2025 e della consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004.
3. Ogni contingente regionale è ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall'articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

Articolo 2

(Assunzione del personale)

1. Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi.
2. Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall'articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n.186.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio i nominativi in ordine alfabetico di coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, attingendo dall'elenco degli idonei, per l'assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.
4. Acquisita la comunicazione relativa alla verifica dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio, si procederà all'intesa con il medesimo Ordinario diocesano sull'assunzione di ciascun insegnante e alla stipula del contratto a tempo indeterminato.
5. Le assunzioni in ruolo si effettuano esclusivamente sui posti che risultano vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli.
6. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
7. Al personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, dell'anno di prova.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

8. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo *on line*, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

(Disposizioni di spesa)

1. Gli oneri discendenti dal presente provvedimento sono da imputare sui capitoli i 2149, 2154, 2155 e 2156 piani gestionali 02 e 04 e sui capitoli (IRAP) 2127, 2128. 2140 e 2145, piano gestionale 01.
2. Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara